

**PROCEDURA SULLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**

SOMMARIO

- Riferimenti normativi
- Definizioni
- Principi generali
- Oggetto e contenuto delle Segnalazioni
- Gestore delle Segnalazioni
- Canali interni di segnalazione
- Iter di gestione segnalazioni interne
 - Fase 1: ricezione
 - Fase 2: esame preliminare
 - Fase 3: istruttoria e accertamento
 - Fase 4: riscontro al Segnalante
 - Reporting
 - Informativa al Segnalato
- Canale esterno di segnalazione all'ANAC
- Misure di protezione
 - Riservatezza dell'identità del Segnalante e degli altri Soggetti Coinvolti
 - Misure di sostegno al Segnalante
 - Divieto e protezione contro le Ritorsioni - la segnalazione di ritorsioni all'ANAC
- Trattamento dei dati personali
- Sistema disciplinare
- Adozione e diffusione della Procedura
- Supporto e assistenza
- Allegato - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica ("**Decreto 231**");
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ("**GDPR**"), nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice Privacy") e qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali ("**D.Lgs. 24/2023**");
- "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" - adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ("**Linee Guida ANAC**");
- Nuova disciplina "whistleblowing" - Guida operativa per gli enti privati, Confindustria, 31 ottobre 2023 ("**Guida operativa Confindustria**").

DEFINIZIONI	
A.N.AC.	Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata dal D.Lgs. 24/2023 quale Autorità nazionale in materia di <i>whistleblowing</i> .
Canali di Segnalazione Interna	I canali di segnalazione istituiti dalla Fondazione, e segnatamente: <ul style="list-style-type: none"> <i>i.</i> Portale Web, raggiungibile tramite il sito web https://www.med-or.org/etica-compliance <i>ii.</i> a mezzo servizio postale in busta chiusa indirizzata a “Organismo di Vigilanza, Fondazione Med-Or, Via Cola di Rienzo n.ri 9/11, 00192, Roma, Italia”; <i>iii.</i> Comunicazione verbale, utilizzando il sistema di messagistica vocale mediante l’upload di file audio disponibile sul Portale Web.
Canale di Segnalazione Esterno	Canale di segnalazioni istituito dall’ANAC (https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/).
Contesto Lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a favore della Fondazione attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona potrebbe venire a conoscenza di Informazioni sulle Violazioni commesse e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione.
Facilitatore	La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo Contesto Lavorativo.
Informazioni sulle Violazioni	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nel Contesto Lavorativo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.
Procedura	Indica la presente Procedura.
Riscontro	Comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.
Gestore delle Segnalazioni (“Gestore”)	Il soggetto interno, autonomo e specificamente formato a cui è affidata la gestione dei Canali di Segnalazione Interna, identificato nell’intero Organismo di Vigilanza (OdV), operante in forma collegiale, nominato dalla Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Ritorsione o atti ritorsivi	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalante /Whistleblower	<p>I soggetti interni ed esterni alla Fondazione che effettuano una Segnalazione sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori subordinati della Fondazione (qualunque sia la tipologia contrattuale, ad esempio, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato) e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della Fondazione, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato); • soggetti in periodo di prova, in fase di colloquio/selezione o in altre fasi precontrattuali; • ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso); • fornitori di beni e servizi; • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa per la Fondazione; • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività per la Fondazione; • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per la Fondazione; • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
Segnalato/Persona Coinvolta	<p>La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona a cui viene attribuita la Violazione, o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata.</p>
Segnalazione	<p>La comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione.</p>
Segnalazione Interna	<p>Comunicazione orale o scritta delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione Interna.</p>
Segnalazione Esterna	<p>Comunicazione, scritta od orale delle Informazioni sulle Violazioni presentata tramite il Canale di Segnalazione Esterno dell'ANAC.</p>
Segnalazione Ordinaria	<p>Le segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, ad esempio, riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici.</p>
Segnalazione Anonima	<p>Le Segnalazioni effettuate attraverso i Canali di Segnalazione Interna istituiti dalla Fondazione, in conformità al D.Lgs. 24/2023 e alla presente Procedura, qualora l'identità del Segnalante non sia rivelata né risulti conoscibile al momento della trasmissione. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del medesimo decreto, le tutele previste per il Segnalante si applicano esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo venga successivamente identificato.</p>
Seguito	<p>L'azione intrapresa dal Gestore delle Segnalazioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.</p>

Violazioni

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o integrità della Fondazione e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di altre disposizioni interne e del Codice Etico adottati dalla Fondazione.

SCHEMA SINTETICO DELLA PROCEDURA

I Segnalanti possono inoltrare le Segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono gli interessi e l'integrità di Med-Or Italian Foundation (di seguito anche "Fondazione" o "Med-Or") e che consistono in:

- ➔ condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- ➔ violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, di altre disposizioni interne e del Codice Etico, adottati dalla Fondazione,

**ATTRAVERSO I SEGUENTI CANALI INTERNI:****Forma scritta:**

- 1) **Portale Web**, raggiungibile tramite il sito web <https://www.med-or.org/etica-compliance>
- 2) **a mezzo servizio postale in busta chiusa** indirizzata a "Organismo di Vigilanza, Med-Or Italian Foundation, Via Cola di Rienzo n.ri 9/11, 00192, Roma, Italia"

Forma orale:

- 3) **Comunicazione verbale**, utilizzando il sistema di messaggistica vocale mediante l'upload di file audio disponibile sul Portale Web



Oppure

ATTRAVERSO IL CANALE ESTERNO DELL'ANAC**accessibile attraverso il sito web <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>**

solo nel caso in cui:

- i predetti Canali Interni non sono attivi o non sono gestiti in conformità alla legge (ad es., non tutelano l'identità del Segnalante);
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e non ha avuto Seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

PRINCIPI GENERALI

Il funzionamento dei Canali di Segnalazione Interna si basa sui seguenti principi:

- **Dovere di segnalare condotte illecite:** i Segnalanti hanno il dovere di segnalare le Violazioni di cui vengano a conoscenza o di cui abbiano un ragionevole sospetto.
- **Divieto di atti ritorsivi o discriminatori verso il Segnalante:** i Segnalanti sono tutelati contro qualsiasi atto ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Tale protezione è garantita anche quando la Segnalazione, seppur infondata, si basi su criteri di buona fede e ragionevolezza. Tali misure di protezione sono estese anche a:
 - ✓ al Facilitatore;
 - ✓ alle persone del medesimo contesto lavorativo della Persona Segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - ✓ ai colleghi di lavoro della Persona Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - ✓ agli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante;
 - ✓ in caso di Segnalazione Anonima, se la Persona Segnalante è stata successivamente identificata.
- **Tutela dell'identità del Segnalante e della riservatezza delle informazioni:** la Fondazione garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la confidenzialità dell'identità del Segnalante e la riservatezza delle informazioni contenute nelle Segnalazioni in ogni fase del processo di Segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge (es. richieste dell'Autorità Giudiziaria, ecc.). Le misure a tutela della riservatezza del Segnalante sono volte, tra l'altro, a garantire che lo stesso non sia soggetto ad alcuna forma di Ritorsione.
- **Tutela del Segnalato:** i Segnalati sono tutelati per quanto attiene sia alla confidenzialità delle Segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, che alla protezione degli stessi da eventuali segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie.
- **Tutela dell'integrità delle Segnalazioni:** i Canali di Segnalazione Interna garantiscono che nessuna Segnalazione possa essere cancellata e/o alterata.

OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni devono **avere ad oggetto** le Informazioni sulle Violazioni, ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, di altre disposizioni interne e del Codice Etico adottati dalla Fondazione.

Non possono essere oggetto di segnalazione, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'integrità della Fondazione.

Le segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 (quali, ad esempio, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, c.d. "segnalazioni ordinarie") non sono gestite secondo la presente Procedura.

Quanto ai **contenuti**, le Segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del Gestore delle Segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della Segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i dati identificativi del Segnalante, ove forniti (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti, fatta salva l'ipotesi di Segnalazione Anonima, per la quale tali dati non sono richiesti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile infine evidenziare la necessità che alla Segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

In considerazione della struttura organizzativa, la Fondazione ha ritenuto di affidare la gestione delle Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza in forma collegiale – individuato "Gestore delle Segnalazioni" – appositamente formato in materia di gestione delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Al Gestore delle Segnalazioni è stata attribuito il compito di ricezione, verifica e istruttoria delle Segnalazioni. Tale attività può essere effettuata anche con il supporto, se necessario, di personale qualificato e formato, anche esterno, appositamente autorizzato al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Al termine dell'attività di verifica e istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni informa il Direttore Generale, il quale, in base alla rilevanza della situazione e ai soggetti coinvolti, può informare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, affinché siano adottati i provvedimenti ritenuti opportuni, inclusi eventuali interventi di natura sanzionatoria o disciplinare. Qualora la Segnalazione riguardi gli organi apicali della Fondazione, il Gestore informa il Collegio dei Revisori affinché valuti le opportune iniziative da intraprendere

Qualora il Segnalante, il Segnalato o una Persona Coinvolta o Interessata dalla Segnalazione coincida con l'Organismo di Vigilanza, la Segnalazione viene indirizzata al Direttore Generale, che in tal caso sostituisce l'OdV nel ruolo di Gestore delle Segnalazioni.

Quale Gestore delle Segnalazioni, l'OdV fornisce un aggiornamento periodico al Direttore Generale della Fondazione sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni al fine di verificare il funzionamento del sistema Whistleblowing e proporre eventuali azioni di miglioramento.

CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

La Fondazione ha adottato i seguenti canali di segnalazione interna delle violazioni:

- in forma scritta:

- con modalità informatiche, tramite **Portale Web**, raggiungibile tramite il sito web <https://www.med-or.org/etica-compliance>

Il **Portale** web è estraneo rispetto ai server della Fondazione, è gestito attraverso tecnologie cloud ed è dotato di strumento di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante. Al ricevimento della Segnalazione, non oltre 7 giorni dalla data di ricezione, il Gestore delle Segnalazioni, tramite la Piattaforma, invia una comunicazione di avvenuta ricezione e presa in carico della Segnalazione;

- a mezzo **servizio postale** in busta chiusa indirizzata a *“Organismo di Vigilanza, Fondazione Med-Or, Via Cola di Rienzo n.ri 9/11, 00192, Roma, Italia”*.

La Segnalazione deve essere inserita dal Segnalante in due buste chiuse:

(i) la prima con i dati identificativi del Segnalante stesso unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, fatta salva l'ipotesi di Segnalazione Anonima, per la quale tali dati non sono richiesti;

(ii) la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione.

Entrambe devono poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura *“riservata”* al Gestore delle Segnalazioni.

La protocollazione riservata della Segnalazione è svolta a cura del Gestore delle Segnalazioni.

➤ in forma orale,

Comunicazione verbale, utilizzando un **sistema di messaggistica vocale**.

La registrazione vocale (file audio) deve essere caricata direttamente dal Segnalante tramite l'apposita funzione disponibile sul Portale Web. In tal caso, la registrazione viene trattata come segnalazione orale ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e viene conservata in formato audio, nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e sicurezza dei dati.

La Fondazione si impegna ad analizzare le Segnalazioni ricevute in lingua italiana e inglese.

ITER DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

FASE 1: RICEZIONE

Alla **ricezione** di una Segnalazione, il Gestore rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione, tramite il Portale web o a mezzo posta ordinaria.

L'avviso di ricezione deve essere trasmesso al recapito indicato dal Segnalante, ove indicato.

Le segnalazioni prive di riferimenti che consentano di identificare il Segnalante sono considerate anonime. Tuttavia, qualora esse risultino puntuali, circostanziate e supportate da documentazione idonea, possono essere equiparate alle Segnalazioni Whistleblowing e trattate conformemente alla presente Procedura (*“Segnalazioni Anonime”*). In caso contrario, sono trattate come Segnalazioni Ordinarie.

Tutte le Segnalazioni Anonime devono essere comunque registrate dal Gestore delle Segnalazioni e la documentazione ricevuta deve essere archiviata.

Laddove il Segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso devono essere garantite le tutele dal D.Lgs. 24/2023.

È fatto obbligo a tutto il personale della Fondazione che riceva una segnalazione interna per la quale sia evidente che si tratti di Segnalazione Whistleblowing (ad es. esplicitata la dicitura “whistleblowing” sulla busta, nell’oggetto o nel testo della comunicazione), di trasmetterla, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 7 giorni lavorativi dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al Gestore delle Segnalazioni.

FASE 2: ESAME PRELIMINARE

Nella fase dell’**esame preliminare** della Segnalazione ricevuta, il Gestore verifica che:

- il Segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la Segnalazione e che l’oggetto della Segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione del D.Lgs. 24/2023;
- nella Segnalazione, risultino chiare:
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
 - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Durante le predette verifiche preliminari, il Gestore può richiedere al Segnalante ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti relativi alla Segnalazione.

Una volta verificata la procedibilità e l’ammissibilità della Segnalazione, il Gestore avvia l’istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

Qualora la segnalazione risulti generica, non circostanziata o priva degli elementi minimi necessari per consentire una valutazione dei fatti, oppure non sia possibile instaurare un’interlocazione con il segnalante attraverso il canale dedicato, la segnalazione sarà considerata non gestibile ai sensi del D. Lgs. 24/2023. In tali casi, il Gestore redige un apposito report, motivando l’impossibilità di procedere all’istruttoria.

FASE 3: ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO

Il Gestore delle Segnalazioni svolge le attività di verifica sui fatti segnalati (tra cui, ad esempio, le audizioni o l’acquisizione di documenti rilevanti), nel rispetto dei principi di imparzialità, tempestività, obiettività, competenza e diligenza professionale.

Qualora risulti necessario avvalersi dell’assistenza di soggetti terzi – ad esempio, personale di altre funzioni o consulenti/fornitori esterni – è indispensabile, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 24/2023, oscurare ogni tipo di dato che possa consentire l’identificazione del Segnalante o di qualsiasi altra Persona Coinvolta (ad esempio, il Facilitatore o ulteriori soggetti menzionati nella Segnalazione).

In particolare, il Gestore delle Segnalazioni assicura che l’oscuramento dell’identità non riguardi solo il nominativo del Segnalante, ma anche qualsiasi altra informazione o elemento contenuto nella Segnalazione – inclusa la documentazione allegata – che possa permettere, direttamente o indirettamente, di risalire alla sua identità.

In tal caso, il Gestore estende ai soggetti coinvolti gli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 24/2023, inserendoli nel contratto di fornitura. Prima del loro coinvolgimento, provvede inoltre agli adempimenti relativi all’autorizzazione e alla nomina ai sensi del GDPR (*cfr.* par. “Trattamento dei dati personali” *infra*).

Una volta completata l’attività di accertamento, il Gestore delle Segnalazioni può:

- archiviare la Segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- ritenere fondata la Segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti.

Tutte le fasi devono essere tracciate e archiviate. L'accesso alla documentazione è riservato al solo Gestore delle Segnalazioni.

FASE 4: RISCONTRO AL SEGNALANTE

Entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento – che può non coincidere con la conclusione degli accertamenti relativi alla Segnalazione – il Gestore comunica al Segnalante:

- l'archiviazione della Segnalazione, con l'indicazione delle relative motivazioni;
- l'accertamento della fondatezza della Segnalazione;
- l'attività svolta fino a quel momento e/o quella ancora da intraprendere.

L'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori o disciplinari è di competenza del Direttore Generale, il quale, in base alla gravità dei fatti segnalati e ai soggetti coinvolti, può decidere di coinvolgere il Presidente e il Consiglio di Amministrazione per la definizione delle misure ritenute più opportune. Nei casi in cui la segnalazione riguardi gli organi apicali della Fondazione, la valutazione delle iniziative da intraprendere spetta al Collegio dei Revisori.

In merito alla conservazione dei dati (cartacei o elettronici), il Gestore assicura che:

- i dati siano conservati per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale;
- i documenti cartacei siano archiviati in un archivio fisico dedicato, accessibile esclusivamente dal Gestore presso la sede della Fondazione.

REPORTING

Su base annuale, il Gestore delle Segnalazioni trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente:

- numero e tipologia delle Segnalazioni ricevute e archiviate;
- istruttorie avviate ed esiti;
- attività formativa svolta.

INFORMATIVA AL SEGALATO

Il Gestore valuta caso per caso quando informare il Segnalato dell'esistenza della Segnalazione, tenendo conto dell'eventuale pregiudizio alle indagini.

La Fondazione garantisce il diritto del Segnalato a potersi difendere e ad essere informato (entro tempi ragionevoli) delle accuse e delle eventuali misure disciplinari a suo carico.

CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE - ANAC

ANAC ha istituito un **canale di segnalazione esterno** idoneo ad assicurare, tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante e di coloro che sono coinvolti nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Il Segnalante può ricorrere alla procedura esterna ANAC soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:

- i) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- ii) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- iii) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- iv) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni all'ANAC possono essere effettuate:

- a) tramite piattaforma informatica (disponibile al seguente *link*: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>), che risulta essere il canale prioritario di segnalazione in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire la riservatezza del segnalante e della segnalazione¹;
- b) oralmente, attraverso un servizio telefonico con operatore²;
- c) tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole, cui consegue l'inserimento della segnalazione nella piattaforma da parte dell'operatore. In tal caso, per ricorrere all'incontro diretto è necessaria una richiesta motivata.

Per essere ammissibile, secondo ANAC, la segnalazione deve riportare almeno i seguenti dati:

- la denominazione e i recapiti del *whistleblower*;
- i fatti oggetto di segnalazione e l'ente in cui essi sono avvenuti;
- l'ente nel cui contesto lavorativo il *whistleblower* opera e il profilo professionale da quest'ultimo rivestito;
- la descrizione sintetica delle modalità con cui il *whistleblower* è venuto a conoscenza dei fatti segnalati.

La Segnalazione Esterna ricevuta da ANAC viene sottoposta a valutazione di ammissibilità, all'esito della quale può essere considerata inammissibile per i seguenti motivi:

- i. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal D.Lgs. 24/2023;
- ii. manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;
- iii. manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
- iv. accertato contenuto generico della segnalazione esterna, tale cioè da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione esterna corredata da documentazione non appropriata, inconferente o comunque tale da rendere incomprensibile il contenuto stesso della segnalazione;
- v. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione esterna;
- vi. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione esterna;
- vii. sussistenza di violazioni di lieve entità.

¹ I dati della segnalazione sono crittografati e i dati del segnalante oscurati e segregati in apposita sezione della piattaforma, in modo da renderli inaccessibili anche all'ufficio istruttore di A.N.AC.. Sempre al fine di garantire la massima riservatezza si prevede, inoltre, la figura del Custode delle identità. Quest'ultimo è il soggetto che, su esplicita e motivata richiesta del Dirigente dell'Ufficio *Whistleblowing* interno ad ANAC, consente di accedere all'identità del segnalante, la quale tuttavia non è nota al custode stesso.

² Quest'ultimo è un componente dell'Ufficio ANAC competente, che acquisisce la segnalazione telefonica e la inserisce sulla piattaforma A.N.AC. unitamente al file audio della registrazione.

MISURE DI PROTEZIONE**RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI COINVOLTI**

La Fondazione garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante e di ogni altra informazione da cui possa desumersi, direttamente o indirettamente, la sua identità, nonché della documentazione allegata. Tale tutela si estende anche:

- alle Persone Coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione,
- ai Facilitatori, e
- ad altri soggetti tutelati dalla normativa (es. colleghi o parenti del Segnalante).

Sono tenuti all'obbligo di riservatezza:

- il Gestore delle Segnalazioni e gli altri soggetti che trattano la Segnalazione;
- l'A.N.AC.;
- le autorità amministrative competenti (Dipartimento per la funzione pubblica e Ispettorato Nazionale del Lavoro) cui l'A.N.AC. trasmette, per competenza, le segnalazioni esterne ricevute.

Se una segnalazione è erroneamente ricevuta da personale diverso dal Gestore, quest'ultimo deve essere immediatamente informato, evitando ogni diffusione dei dati.

L'identità del Segnalante potrà essere rivelata solo con il consenso espresso dello stesso e se necessario in uno dei seguenti casi (che dovranno essere motivati per iscritto):

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a Segnalazioni Interne o Esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della Persona Coinvolta.

Nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante non può essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione, e l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella Segnalazione, quest'ultima potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi, il Gestore provvede a dare preventivo avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il Segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare, che, pertanto, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma, in ogni caso, qualora ne sussistano i presupposti, la facoltà della Fondazione di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

MISURE DI SOSTEGNO AL SEGNALANTE

Oltre alle misure di protezione sopra descritte, al fine di rafforzare l'efficacia del sistema di tutele, il D.Lgs. 24/2023 introduce altresì una serie di **misure di sostegno offerte al Segnalante** che vengono erogate da parte

di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito *internet* dell'ANAC³. Lo scopo è quello di fornire al segnalante le seguenti misure di sostegno in merito a:

- modalità di segnalazione;
- protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- diritti della persona coinvolta;
- modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il Segnalante può, quindi, rivolgersi, anche preventivamente, a tali enti per richiedere il loro sostegno, che consiste nel ricevere informazioni, assistenza e consulenze, a titolo gratuito, sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

DIVIETO DI RITORSIONE E COMUNICAZIONE ALL'ANAC

È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del Segnalante o delle Persone Coinvolte, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati. Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono possibili fattispecie ritorsive:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'ANAC è l'autorità preposta a ricevere dal segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite. Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- che il segnalante/denunciante al momento della Segnalazione avesse “fondato motivo” di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;

³ È possibile trovare l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC al seguente *link*: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9>.

- che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 24/2023.

Il soggetto (Segnalante o Persona Coinvolta) che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una Segnalazione, lo comunica all'ANAC attraverso il link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

L'ANAC dovrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la Segnalazione e adottare eventuali provvedimenti conseguenti. In particolare, qualora l'ANAC consideri inammissibile la comunicazione, provvederà ad archivarla; se, invece, dovesse accertarne la fondatezza e il nesso causale, avvierà il procedimento sanzionatorio.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo da un soggetto della Fondazione, il Gestore delle Segnalazioni, sentito il Consiglio di Amministrazione, informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

Rimane invece di competenza dell'autorità giudiziaria disporre le misure necessarie ad assicurare la tutela del segnalante (reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento del danno, l'ordine di cessazione della condotta, nonché la dichiarazione di nullità degli atti adottati).

Nei procedimenti dinanzi ad ANAC, l'intento ritorsivo si presume. Infatti, opera un'inversione dell'onere probatorio e, pertanto, laddove il Segnalante dimostri di avere effettuato una Segnalazione e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. I soggetti che siano stati licenziati a causa della Segnalazione hanno diritto di essere reintegrati nel posto di lavoro.

Si evidenzia che esistono dei casi in cui il Segnalante perde la protezione:

- qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;
- in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi al Segnalante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle Segnalazioni deve essere effettuato a norma del Regolamento GDPR e del Codice Privacy, nonché delle ulteriori e apposite forme di tutela dei dati personali del Segnalante, di seguito descritte:

- il Gestore delle Segnalazioni e gli altri soggetti interni alla Fondazione, competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati;
- la Fondazione ricorre ad un fornitore esterno che mette a disposizione la piattaforma di segnalazione. Il fornitore è considerato Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Fondazione, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR. A tal fine, è stata predisposta apposita informativa sul trattamento dei dati personali da rendere ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, nonché da pubblicare sul sito web della Fondazione, alla pagina <https://www.med-or.org/etica-compliance>
- nel caso sia necessario il coinvolgimento di soggetti esterni alla Fondazione, sarà necessario nominare tali soggetti Responsabili Esterni al Trattamento;

- e) i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Al riguardo, si evidenzia che la Piattaforma *web* utilizzata dalla Fondazione per la raccolta delle segnalazioni è stata implementata *ab origine (by design)* in modo da limitare l'utilizzo dei dati personali da trattare ed assicurare al Segnalante la piena riservatezza, anche grazie alla generazione di un codice che ne garantisce la riservatezza. Per quanto attiene invece alle Segnalazioni orali, il Gestore pone particolare attenzione al principio di minimizzazione dei dati raccolti, anche nella gestione e conservazione delle registrazioni vocali caricate tramite il Portale Web;
- f) i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR⁴ non possono essere esercitati⁵ dall'interessato, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte ai sensi del D.Lgs. 24/2023. Pertanto, il soggetto coinvolto o menzionato nella segnalazione non può esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti che normalmente il Regolamento GDPR riconosce agli interessati. In tali casi, dunque, al Segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

SISTEMA DISCIPLINARE

Di seguito si illustrano le caratteristiche del sistema disciplinare della Fondazione, che opera nei confronti di coloro per i quali sia accertata la responsabilità delle violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023, del D.Lgs. 231/2001, del Modello 231 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione.

Si rimanda al Sistema Disciplinare contenuto della Parte Generale del Modello 231, che costituisce parte integrante della presente sezione, per ulteriori approfondimenti.

In aggiunta alle violazioni sanzionabili indicate nel Modello 231, si riporta di seguito un elenco delle fattispecie da sanzionare, e dei soggetti che possono incorrere nella sanzione, ai sensi del D.Lgs. 24/2023:

- a) la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto al Segnalante e/o agli altri soggetti specificamente individuati dal D.Lgs. 24/2023; in tal caso, responsabile può essere considerata qualunque persona fisica che abbia commesso la ritorsione, sia esso dipendente o apicale della Fondazione;
- b) la non istituzione di canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- c) la mancata adozione di procedure di *whistleblowing* conformi alla normativa, ovvero l'adozione di procedure non conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023; in tal caso responsabile è considerato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- d) la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle Segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il Gestore delle Segnalazioni;

⁴ I diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR sono relativi a: art. 15 - Diritto di accesso dell'interessato; art. 16 - Diritto di rettifica; art. 17 - Diritto alla cancellazione ('diritto all'oblio'); art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento; art. 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati; art. 21 - Diritto di opposizione; art. 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

⁵ Cfr. art. 2-*undecies* del Codice Privacy.

- e) la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la Segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla; in tal caso responsabile può essere considerata qualunque persona fisica che abbia ostacolato la segnalazione, sia esso dipendente o apicale della Fondazione;
- f) la violazione dell'obbligo di riservatezza; in tal caso responsabile è considerato il Gestore delle Segnalazioni e/o gli altri soggetti a ciò preposti dalla Fondazione;
- g) a fronte di responsabilità accertata del Segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero a fronte di responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

L'attivazione del procedimento disciplinare è di competenza dell'OdV, il quale trasmette una nota contenente le proprie valutazioni in ordine alla Segnalazione al soggetto di volta in volta competente secondo quanto indicato nel sistema disciplinare. Contestualmente, l'OdV informa anche il Direttore Generale della Fondazione. Qualora il Direttore Generale risulti coinvolto nella segnalazione, l'informativa viene indirizzata direttamente al Presidente. Qualora si renda necessario l'interessamento delle pubbliche autorità competenti, l'OdV provvede alle necessarie segnalazioni.

ADOZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è approvata e formalmente adottata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Med-Or garantisce la massima diffusione della presente Procedura mediante la pubblicazione sul sito web <https://www.med-or.org/etica-compliance>

SUPPORTO E ASSISTENZA

Per qualsiasi dubbio, chiarimento o consiglio relativo alla presente Procedura è possibile rivolgersi al Gestore delle Segnalazioni.

Allegato

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Med-Or – Italian Foundation ha istituito un Canale di Segnalazione Interna per la ricezione e gestione delle segnalazioni (di seguito, “**Piattaforma Whistleblowing**”), la cui gestione è affidata all’Organismo di Vigilanza della Fondazione, che, con riferimento alle segnalazioni, agisce quale soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto Whistleblowing.

Nell’ambito del processo di gestione delle segnalazioni, anche anonime, da parte di chiunque si trovi a conoscenza di violazioni (comportamenti, atti od omissioni), anche solo potenziali, di leggi o dei protocolli aziendali di Med-Or – Italian Foundation, di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei vostri confronti è parte fondante della nostra attività.

Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa.

Titolare del trattamento: Med-Or – Italian Foundation, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Fondazione pro tempore. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer), contattabile al seguente recapito: DPO@med-or.org.

Interessati: A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono soggetti interessati: i dipendenti di Med-Or – Italian Foundation e, in generale, ogni persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo; i membri degli organi sociali, e soggetti terzi, quali fornitori, consulenti, collaboratori, clienti ed intermediari. Inoltre, sono soggetti interessati dal trattamento anche ulteriori figure, diverse dal segnalante, che sono destinatarie di specifiche tutele e protezione, tra cui, a titolo meramente esemplificativo: le persone segnalate (o coinvolte) e altri soggetti differenti dal segnalato, ma menzionate nella segnalazione; i soggetti facilitatori (i.e. le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata); persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

Categorie di dati personali: Dati anagrafici e ogni ulteriore dato personale contenuto nella segnalazione riferibile a soggetti segnalanti, segnalati e facilitatori.

Finalità del trattamento: Il trattamento è finalizzato a gestire le segnalazioni ricevute ai sensi del Decreto Whistleblowing e per ogni altra finalità connessa al processo di gestione, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, finalità difensive, di controllo interno e monitoraggio dei rischi aziendali, in attuazione di quanto previsto dal contratto di lavoro, dal Codice Etico, nonché dai relativi protocolli aziendali e dalle leggi applicabili.

Base giuridica di riferimento: Il trattamento dei suoi dati si fonda sulle seguenti basi giuridiche di riferimento: obbligo di legge derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 come modificato dalla legge n. 179/2017, nonché del Decreto Whistleblowing; legittimo interesse al perseguimento di finalità difensive, di controllo interno e del Gruppo e monitoraggio dei rischi aziendali derivanti dalla ricezione delle segnalazioni.

Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità e, in ogni caso, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Destinatari, ambito di comunicazione e diffusione: I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge o per il soddisfacimento delle finalità di cui alla presente informativa, alle seguenti categorie di destinatari: Dipendenti (sulla base dei ruoli e della mansioni espletate, nei limiti delle loro competenze ed in conformità con le istruzioni ricevute), Uffici giudiziari, Forze di polizia, Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata.

Trasferimento internazionale dei dati personali: I dati non saranno oggetto di diffusione, né trasferimento verso Paesi terzi rispetto all'Unione europea, fatto salvo il caso in cui le segnalazioni siano di competenza di Autorità Estere.

Diritti dell'interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (diritto all'oblio);
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Med-Or – Italian Foundation, Via Cola di Rienzo, 9/11 - 00192 Roma o all'indirizzo mail DPO@med-or.org

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, le persone coinvolte e le persone menzionate nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti che il GDPR riconosce agli interessati ai sensi degli artt. 15-22, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al Titolare e, in assenza di risposta da parte di questi ultimi, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.